

Il Tribunale di Trani: in caso contrario il dirigente non può pretendere nulla dai prof

Registro online? Sì, se c'è il pc Deve essere messo a disposizione almeno di ogni classe

DI CARLO FORTE

Il dirigente scolastico non ha titolo a pretendere dai docenti la compilazione del registro elettronico, se la scuola non sia dotata di un computer adatto a questo scopo in ogni classe oppure se l'amministrazione non abbia fornito ai docenti un pc portatile o un tablet ad ogni docente per provvedere a tale incombenza. Pertanto è illegittima la sanzione disciplinare inflitta al prof che non provveda alla compilazione del registro elettronico, se l'amministrazione non abbia provveduto a porre nella disponibilità dei singoli tale strumentazione. A nulla rilevando la mera disponibilità di uno o più computer accessibili nel laboratorio informatico o in sala professori. È questo il principio affermato dal tribunale di Trani con la sentenza n. 367/2018 pubblicata il 16 febbraio scorso (RG n. 3412/2016).

Il giudice del lavoro ha accolto un ricorso presentato da una docente che era stata ingiustamente sanzionata con un giorno di sospensione condannando l'amministrazione a restituire alla ricorrente la retribuzione della quale non aveva goduto nel giorno di sospensione (circa 80 euro). E ha anche condannato l'amministrazione

al pagamento delle spese legali fissate nell'ordine di 1.759 euro + Iva e contributi per la cassa previdenziale degli avvocati. La sanzione era stata inflitta a una docente perché, secondo il dirigente scolastico, aveva «deliberatamente omesso di registrare voti, assenze degli alunni ed argomenti delle lezioni sul registro online di ciascuna delle 6 classi a cui era stata assegnata». Di qui l'impugnazione del provvedimento disciplinare da parte della docente e l'accoglimento del ricorso.

Il giudice ha spiegato nella sentenza che, affinché la responsabilità disciplinare possa risultare accertata, il dirigente scolastico ha l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto materialmente avvenuto, come addebitato, nonché l'imputabilità dell'episodio al lavoratore. In altre parole, prima di infliggere una sanzione a un docente, il dirigente scolastico deve dimostrare che il fatto antidoveroso oggetto del procedimento disciplinare sia realmente accaduto e che tale fatto sia stato effettivamente commesso dal docente incolpato del fatto.

Il dirigente, invece, non aveva «fornito qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della formulata accusa», si legge nella sentenza, «rimanendo i propri assunti difensivi delle mere argomentazioni prive di riscontri». Nel corso del giudizio,

infatti, è emerso che non vi fosse prova che all'epoca dei fatti la docente fosse stata già dotata di un supporto informatico idoneo alla compilazione del registro elettronico. E ciò ha fatto sì che il giudice concludesse nel senso di ritenere che non vi fosse alcun obbligo di compilare tale registro in formato informatico. A sostegno della pronuncia di accoglimento del ricorso il giudice ha addotto anche il fatto che, sempre all'epoca dei fatti, nella scuola della ricorrente non vi fosse un computer in tutte le classi adatto a tale scopo. E che solo dopo l'irrogazione della sanzione «ai docenti furono concessi i tablet in uso adeguato per la compilazione del registro elettronico». Di qui l'accertamento dell'insussistenza del fatto giuridico sia sotto il profilo oggettivo (mancando il supporto informatico adatto, la docente si trovava nella impossibilità materiale di provvedere alla compilazione del registro elettronico) sia per quanto riguarda l'elemento soggettivo (la docente non poteva risultare inadempiente essendo impossibile provvedere all'adempimento). Tanto più che la mancanza di un'adeguata strumentazione a scuola all'epoca del fatto addebitato non poteva certamente addebitarsi alla volontà della docente.

La sentenza è di particolare interesse perché spiega, per la prima volta dall'introduzione dell'obbligo del registro elettronico, quali siano le condizioni indefettibili affinché

tale adempimento possa essere considerato obbligatorio. Il giudice, infatti, non si è limitato a dichiarare nulla la sanzione della sospensione, per carenza di competenza del dirigente scolastico, come accade spesso in questi casi.

La giurisprudenza, peraltro, è costante nel ritenere che la competenza di infliggere le sanzioni sospensive spetti in via esclusiva all'ufficio per i provvedimenti disciplinari costituito presso l'ufficio scolastico territorialmente competente. Ciò perché per i docenti non è prevista la sanzione della sospensione fino a 10 giorni per la quale sussiste la competenza dei dirigenti, ma quella più afflittiva della sospensione fino ad un mese. Il giudice è entrato nel merito della questione analizzando quello che i

giuristi chiamano «elemento oggettivo della responsabilità». Vale a dire, le circostanze in presenza delle quali ci si trova di fronte alla sussistenza del fatto antidoveroso collegato alla mancata compilazione del registro elettronico. E cioè l'esistenza in ogni classe di un computer programmato per consentire al docente di provvedere alla compilazione, così come avveniva quando gli adempimenti venivano effettuati tramite i supporti cartacei.

— © Riproduzione riservata —

La sentenza è di particolare interesse perché spiega, per la prima volta dall'introduzione dell'obbligo del registro elettronico, quali siano le condizioni indefettibili affinché tale adempimento possa essere considerato obbligatorio e dunque la sua violazione sanzionata

A nulla rileva la mera disponibilità di uno o più pc nel laboratorio informatico o in sala professori. Deve essere dimostrata l'esistenza in ogni classe di un computer programmato che consenta al docente di provvedere alla compilazione, così come avveniva quando si utilizzavano i supporti cartacei



Uno stralzo della sentenza